

## **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**

Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

## **INDICE**

### **Capo I**

**Ambito di applicazione e articolazione degli uffici di funzioni dirigenziali di livello generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**

**Art. 1 (Ambito di applicazione)**

**Art. 2 (Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale)**

### **Capo II**

**Organismo indipendente di valutazione della performance**

**Art. 3 (Organismo indipendente di valutazione della performance)**

### **Capo III**

**Amministrazione centrale**

**Art. 4 (Uffici dirigenziali generali centrali)**

**Art. 5 (Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale)**

**Art. 6 (Direzione generale per il turismo)**

### **Capo IV**

**Amministrazione periferica**

**Art. 7 (Organi periferici del Ministero)**

**Art. 8 (Direzioni regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)**

### **Capo V**

**Disposizioni di coordinamento e finali**

**Art. 9 (Norma di coordinamento)**

**Art. 10 (Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche)**

**Art. 11 (Norme finali e abrogazioni)**

**Tabelle di dotazione organica**

## **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**

Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Visto** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «Codice»;

**Visto** il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni;

**Visto** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;

**Vista** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;

**Visto** l'articolo 14, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

**Visto** il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 22 e 51;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 2, commi 1, lettera a), 5, 10 e 10-ter;

**Vista** la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni;

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni;

**Vista** la legge 24 giugno 2013, n. 71 e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'articolo 1;

**Visto** l'articolo 2, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale dispone, tra l'altro, che il termine previsto dal richiamato articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge n. 95 del 2012, già prorogato dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è differito al 31 dicembre 2013;

**Visto** l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, che prevede, al comma 6, che il termine del 31 dicembre 2013, stabilito, da ultimo, dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 101 del 2013, si intende rispettato dai Ministeri che entro la medesima data trasmettano al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, disponendo altresì la relativa adozione entro la data del 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, emanato ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012 e, in particolare, la Tabella 8, allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013 concernente termini e modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in attuazione dell'articolo 1, commi da 2 a 8 e 10, della legge 24 giugno 2013, n. 71;

**Visto** il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 9 agosto 2013 di istituzione della “*Commissione per il rilancio dei beni culturali e il turismo e per la riforma del Ministero in base alla disciplina sulla revisione della spesa*”, con il compito, tra l'altro, di

*“identificare le linee di modernizzazione del Ministero e di tutti gli enti vigilati, con riguardo alle competenze, alle articolazione delle strutture centrali e periferiche, alla innovazione delle procedure, in base alla disciplina sulla revisione della spesa”;*

**Vista** la relazione finale della predetta Commissione, presentata al Ministro in data 31 ottobre 2013; Rilevata la necessità di provvedere al riordino della struttura organizzativa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dando esecuzione alle misure previste dall’articolo 2, comma 10, del richiamato decreto legge n. 95 del 2012;

**Visto** il decreto interministeriale 24 aprile 2013 con il quale sono state trasferite al Ministero n. 56 unità di dotazione organica, provenienti da Cinecittà Luce s.p.a., in attuazione di quanto disposto dall’articolo 14, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

**Visto** il decreto del Direttore generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale 10 dicembre 2013 di inquadramento di n. 50 unità di personale già appartenenti alla Società Cinecittà Luce s.p.a. nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base della tabella di corrispondenza di cui all’allegato 2B al decreto interministeriale 24 aprile 2013, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2014;

**Visto** il decreto del Direttore generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale 19 dicembre 2013 di inquadramento di n. 5 unità di personale già appartenenti alla Società Cinecittà Luce s.p.a. nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base della tabella di corrispondenza di cui all’allegato 2B al decreto interministeriale 24 aprile 2013, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2014;

**Informate** le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nella riunione del 27 febbraio 2014;

**Visto** l’articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto legge n. 95 del 2012, che prevede la facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della medesima norma;

**Considerata** l’organizzazione ministeriale proposta in coerenza con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e di livello non generale, rideterminati con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013;

**Ritenuto**, pertanto, per le suddette motivazioni, nonché per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del -----;

**Sulla proposta** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

**Decreta:**

## **Capo I**

### **Ambito di applicazione e articolazione degli uffici di funzioni dirigenziali di livello generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**

#### **Art. 1**

*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento contiene disposizioni modificative della disciplina dell’organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato: “Ministero”, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, di seguito denominato: “decreto presidenziale”, e dell’Organismo indipendente di

valutazione della *performance*, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

## **Art. 2**

*(Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale)*

1. L'articolo 1, comma 1, del decreto presidenziale, è sostituito dal seguente:

“1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato: “Ministero”, si articola in nove uffici dirigenziali di livello generale centrali e in **dodici** uffici dirigenziali di livello generale regionali, coordinati da un Segretario generale, nonché in **due** uffici dirigenziali di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.”.

## **Capo II**

### **Organismo indipendente di valutazione della *performance***

## **Art. 3**

*(Organismo indipendente di valutazione della *performance*)*

1. Presso il Ministero è istituito l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, di seguito denominato: «Organismo», in forma di organo monocratico, che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale e la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale.

2. Presso l'Organismo è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance*, prevista dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e successive modificazioni, alla quale il Capo di Gabinetto del Ministero assegna il personale e le risorse finanziarie e strumentali necessarie, nell'ambito dei contingenti e delle risorse attribuiti agli Uffici di diretta collaborazione.

3. Il Direttore dell'Organismo individua un responsabile della Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance* nell'ambito del personale assegnato alla medesima Struttura ai sensi del comma 2.

4. L'Organismo costituisce centro di costo del Centro di responsabilità “Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro”.

5. L'incarico di Direttore dell'Organismo può essere conferito quale incarico dirigenziale di livello non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito del complessivo contingente di dirigenti di seconda fascia assegnato al Gabinetto del Ministero, ovvero essere conferito tra esperti e consulenti scelti nell'ambito del contingente relativo agli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro assegnato al Gabinetto del Ministero.

**Capo III**  
**Amministrazione centrale**

**Art. 4**

*(Uffici dirigenziali generali centrali)*

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto presidenziale, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

“i-bis) Direzione generale per il turismo.”.

**Art. 5**

*(Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale)*

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto presidenziale, dopo la lettera q) sono inserite le seguenti:

“q-bis) definisce linee di indirizzo e cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale e internazionale, anche proponendo apposite campagne integrate di informazione, con riferimento a specifiche realtà territoriali o a percorsi turistico-culturali determinati, i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le direzioni generali centrali e regionali competenti; le campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati;

q-ter) con la collaborazione della Direzione generale per il turismo, e in raccordo con le Direzioni regionali competenti, istituisce reti e percorsi di valorizzazione condivisa del patrimonio culturale e del paesaggio, elabora proposte e iniziative finalizzate all'incremento dell'offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale e definisce gli indirizzi strategici dei progetti relativi alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative volte a valorizzare le identità territoriali e le radici culturali delle comunità locali.”.

**Art. 6**

*(Direzione generale per il turismo)*

1. Dopo l'articolo 12 del decreto presidenziale, è inserito il seguente:

“Art. 12-bis

*(Direzione generale per il turismo)*

1. La Direzione generale per il turismo svolge funzioni e compiti in materia di turismo, e a tal fine cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni comunitarie e internazionali in materia di turismo e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche. Effettua inoltre la vigilanza sugli enti e l'assistenza alla domanda turistica e al turismo sociale, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) elabora e sottopone all'approvazione del Ministro i piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali, nonché di quelle comunitarie e internazionali e ne cura l'attuazione;

- b) realizza sinergie per la definizione delle strategie per rilanciare la competitività dell'Italia sullo scenario internazionale e per la promozione del *Made in Italy*; a tal fine si raccorda con il Segretariato generale e con le Direzioni generali competenti per materia;
- c) attua iniziative, raccordandosi con le altre Direzioni generali, per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per il miglioramento della qualità dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica dei territori al fine di creare una variegata offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e stranieri;
- d) promuove investimenti turistici in Italia e all'estero; a tal fine si raccorda con il Segretariato generale e con le Direzioni generali competenti per materia;
- e) realizza azioni dirette alla valorizzazione della ricchezza e della varietà delle destinazioni turistiche italiane, attraverso l'attuazione di interventi in favore del settore turistico, sia su fondi nazionali sia in riferimento a programmi cofinanziati dall'Unione Europea, nonché mediante iniziative, in raccordo con le Direzioni generali centrali e regionali competenti, volte a promuovere le predette destinazioni presso i cittadini italiani;
- f) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attività di rilievo internazionale concernenti il settore del turismo;
- g) collabora con la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale alla definizione degli indirizzi strategici dei progetti relativi alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative di promozione turistica finalizzate a valorizzare le identità territoriali e le radici culturali delle comunità locali;
- h) elabora proposte e promuove iniziative finalizzate a sensibilizzare le giovani generazioni al turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio culturale, dell'ambiente e dell'ecosistema;
- i) elabora e adotta, in raccordo con le Direzioni regionali competenti, iniziative per la promozione dei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni, con le modalità previste dal comma 3 della medesima disposizione;
- j) provvede alla diffusione del Codice Mondiale di Etica del Turismo, adottato nel 2001 dall'Assemblea generale dell'ONU;
- k) gestisce il Fondo buoni vacanze, da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli;
- l) attua iniziative di assistenza e tutela dei turisti, garantendo il consumatore di pacchetto turistico;
- m) svolge attività di indirizzo e vigilanza su ENIT - Agenzia nazionale del turismo, ACI - Automobile Club d'Italia e CAI - Club Alpino Italiano;
- n) gestisce il Fondo nazionale di garanzia, di cui all'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 79 del 2011;
- o) cura le attività di regolazione delle imprese turistiche e di interazione con il sistema delle autonomie locali e le realtà imprenditoriali;

p) provvede alla programmazione e gestione di fondi strutturali e promuove gli investimenti di competenza all'estero e in Italia;

q) cura le attività inerenti all'esercizio di ogni altra competenza statale in materia di turismo;

r) esercita le funzioni di indirizzo e controllo su Promuovi Italia S.p.A., anche attraverso apposite convenzioni con l'azionista della stessa.

3. Presso la Direzione generale per il turismo, che ne supporta le attività, hanno sede e operano il Centro per la promozione del codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell'ONU, e l'Osservatorio Nazionale del Turismo per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, relativi allo studio, all'analisi e al monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al turismo.

4. La Direzione generale per il turismo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.

5. La Direzione generale per il turismo si articola in uffici dirigenziali di livello non generale.”.

#### **Capo IV** **Amministrazione periferica**

##### **Art. 7** *(Organi periferici del Ministero)*

1. All'articolo 16 del decreto presidenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) le Direzioni regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le Direzioni regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad eccezione delle direzioni regionali indicate nel comma 2-*bis* del presente articolo, sono uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 1, comma 1.”;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-*bis*. Le direzioni regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Basilicata, del Friuli Venezia Giulia, delle Marche, del Molise e dell'Umbria sono uffici dirigenziali di livello non generale.”;

d) al comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Per le direzioni regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo indicate nel comma 2-*bis* del presente articolo gli atti di conferimento di incarico e di stipula dei contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia sono adottati dal direttore generale centrale competente per materia.”.

## Art. 8

(Direzioni regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

1. All'articolo 17 del decreto presidenziale, le espressioni: "Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici" e: "Direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Direzioni regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" e: "Direttori regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

2. All'articolo 17 del decreto presidenziale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole "è conferito", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle direzioni regionali indicate nel comma 2-*bis* seguente,";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. L'incarico di direttore regionale delle direzioni regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Basilicata, del Friuli Venezia Giulia, delle Marche, del Molise e dell'Umbria, che costituiscono uffici dirigenziali di livello non generale, è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il segretario generale. Ai titolari delle suddette direzioni regionali spetta il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa da assicurare mediante la compensazione dei relativi oneri finanziari, rendendo a tal fine indisponibili, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.";

c) al comma 3, lettera a), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I direttori regionali assegnati alle direzioni regionali indicate nel comma 2-*bis* esercitano sulle attività degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), esclusivamente i poteri di coordinamento. I poteri di direzione, di indirizzo, di controllo e, solo in caso di necessità e urgenza, informato il segretario generale, di avocazione e di sostituzione sulle attività degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) presenti nel territorio regionale della Basilicata, del Friuli Venezia Giulia, delle Marche, del Molise e dell'Umbria, sono esercitate dal direttore generale centrale competente per materia;";

d) al comma 3, dopo la lettera hh), sono inserite le seguenti: "*hh-bis*) cura, in raccordo con le regioni e gli enti locali interessati, l'attuazione degli indirizzi strategici e dei progetti elaborati a livello centrale relativi alla valorizzazione e alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza delle identità territoriali e delle radici culturali delle comunità locali; *hh-ter*) collabora, in stretto raccordo con la Direzione generale per il turismo e con riferimento al territorio regionale di propria competenza, all'elaborazione di iniziative per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per il miglioramento della qualità dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica del territorio regionale, al fine di creare una variegata offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e stranieri; *hh-quater*) collabora, in stretto raccordo con la Direzione generale per il turismo e con riferimento al territorio regionale di propria competenza, nell'attività di promozione presso i cittadini italiani delle destinazioni turistiche italiane; *hh-quinquies*) coadiuva la Direzione generale per il turismo nell'elaborazione di iniziative per la promozione dei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.".



e) il comma 6, è sostituito dal seguente: “6. Le direzioni regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si articolano in uffici dirigenziali di livello non generale.”;

## **Capo V** **Disposizioni di coordinamento e finali**

### **Art. 9** *(Norma di coordinamento)*

1. Nel decreto presidenziale, laddove ricorrenti, le espressioni: “Ministro per i beni e le attività culturali” e: “Ministero per i beni e le attività culturali” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo” e: “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” e le espressioni: “Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici” e: “Direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “Direzioni regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” e: “Direttori regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

### **Art. 10** *(Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche)*

1. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013, richiamati in premessa, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo le Tabelle A e B allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l’amministrazione, distinti per profilo professionale e fascia retributiva.

### **Art. 11** *(Norme finali e abrogazioni)*

1. Le strutture organizzative previste dal decreto presidenziale sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, da concludersi entro il termine massimo di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

2. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*) della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, nonché alla definizione dei relativi compiti. Fino all’adozione del suddetto decreto ministeriale, ciascun ufficio dirigenziale generale opera avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.

3. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. La riorganizzazione disposta ai sensi del presente regolamento dà luogo all’applicazione di

quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del CCNL per il personale dirigente.

### **Tabelle di dotazione organica**

TABELLA A

(Prevista dall'articolo 10, comma 1)

#### **DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA**

Dirigenti di prima fascia 24\*  
Dirigenti di seconda fascia 167\*\*  
Totale dirigenti 191

\* di cui n. 2 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro  
\* \* di cui n. 4 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

TABELLA B

(Prevista dall'articolo 10, comma 1)

#### **DOTAZIONE ORGANICA AREE**

##### **AREA Dotazione organica**

III 5.457  
II 12.893  
I 700  
Totale 19.050